



Comune
di Sirmione

Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani

(ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato
dal D.Lgs. n. 205/2010 e dal D.Lgs n. 116/2020).

APPROVATO con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 27.05.2015

MODIFICATO con delibera C.C. n. 31 del 29.06.2021

Titolo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Principi generali e criteri di comportamento

Articolo 3 - Definizioni

Articolo 4 - Classificazione dei rifiuti

Articolo 5 - Gestione dei rifiuti al di fuori della privativa comunale

Articolo 6 - Rapporti con il gestore del servizio

Articolo 7 - Divieti ed obblighi

Titolo II - Rifiuti urbani interni

Articolo 8 - Conferimento

Articolo 9 - Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale

Articolo 10 - Modalità e frequenza della raccolta

Articolo 11 - Norme relative ai contenitori

Titolo III - Piattaforma ecologica Comunale

Articolo 12 - Premessa ai requisiti della Piattaforma ecologica

Articolo 13 - Gestione della Piattaforma ecologica

Articolo 14 - Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili alla piattaforma ecologica

Articolo 15 - Modalità di effettuazione della pesata dei rifiuti

Articolo 16 - Modalità di conferimento dei rifiuti interni ingombranti

Articolo 17 - Modalità di conferimento dei beni durevoli

Articolo 18 - Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi

Articolo 19 - Modalità di conferimento dei rifiuti organici umidi e secchi

Titolo IV - Rifiuti urbani esterni

Articolo 20 - Modalità di conferimento dei rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili

Articolo 21 - Modalità di conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

Articolo 22 - Norme generali per l'autocompostaggio

Articolo 23 - Esclusioni

Articolo 24 - Obblighi e divieti per l'utente

Titolo V - Disposizioni comuni

Articolo 25 - Modalità di effettuazione del trasporto

Articolo 26 - Luogo di recupero o smaltimento

Articolo 27 - Servizi vari di pulizia

Articolo 28 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti

Articolo 29 - Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti

Articolo 30 - Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti

Articolo 31 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

Articolo 32 - Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

Articolo 33 - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

Articolo 34 - Esercizi stagionali, piscine e campeggi

Articolo 35 - Attività di volantinaggio

Articolo 36 - Attività di carico e scarico di merci e materiali

Articolo 37 - Pozzetti stradali

Articolo 38 - Carogne di animali

Articolo 39 - Deiezioni di animali

Articolo 40 - Cave e cantieri

Articolo 41 - Rifiuti inerti

Articolo 42 - Sgombero della neve

Titolo VI - Raccolta differenziata

Articolo 43 - Finalità

Articolo 44 - Indirizzi generali

Articolo 45 - Pianificazione del servizio

Articolo 46 - Efficienza della raccolta

Articolo 47 - Modalità di svolgimento della raccolta differenziata

Titolo VII - Sistema sanzionatorio e disposizioni finali

Articolo 48 - Sanzioni

Articolo 49 - Controlli

Articolo 50 - Osservanza di altre disposizioni

Articolo 51 - Abrogazioni

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi del D.Lgs. n 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, comprese quelle introdotte dal D.Lgs. 3 dicembre 2010 n. 205 e dal D.Lgs 116 del 3 settembre 2020.

1. Il Regolamento viene adottato ai sensi della normativa regionale, nazionale e comunitaria di settore, nonché di quella di riferimento per i servizi pubblici locali.
2. La gestione dei rifiuti urbani e il loro avvio a smaltimento sono effettuati dal Comune in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, mentre la gestione e l'avvio a recupero non sono soggetti a privativa. Il Comune gestisce tale attività tramite il Gestore del servizio, secondo le modalità indicate in apposito Contratto di servizio.
3. Per le disposizioni relative all'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani si rimanda al vigente Regolamento comunale.
4. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano agli effluenti emessi nell'atmosfera e, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni normative, a:
 - rifiuti speciali;
 - le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
 - il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - i rifiuti radioattivi;
 - i materiali esplosivi in disuso;
 - le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente nè mettono in pericolo la salute umana.
 - Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e, conseguentemente dal presente Regolamento, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - le acque di scarico;
 - i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

- le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
- le sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g) , del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale. ⁽⁸⁾
- Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 152/2006 e, conseguentemente dal presente Regolamento, i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
- i rifiuti urbani che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico, previa assunzione di un impegno quinquennale, da comunicarsi entro il 31 maggio dell'anno precedente, e dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

Articolo 2 - Principi generali e criteri di comportamento

1. La gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza dei seguenti principi generali:
 - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
 - devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza, sistemi per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti e di recupero da essi di materiali ed energia.
2. Il Comune di **Sirmione** promuoverà la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate finalizzate al recupero di materiali e di energia, o allo smaltimento sicuro dei medesimi, anche con il coinvolgimento delle utenze domestiche e non domestiche.
3. Il Comune favorirà lo sviluppo di centri del riutilizzo, di riparazione e successivo utilizzo dei beni e di iniziative per la riduzione della produzione dei rifiuti.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni con riferimento agli artt. 183 e 218 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:
 - a. Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b. Produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia

- giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c. Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d. Gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;;
 - e. Raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - f. Raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - g. Smaltimento: qualsiasi operazione diversa anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia; l'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
 - h. Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale; l'allegato C) alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle possibili operazioni di recupero;
 - i. Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
 - j. Imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - k. Imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - l. Imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, e esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
 - m. Imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito, progettato e immesso sul mercato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita molteplici spostamenti o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo, con le stesse finalità per le quali è stato concepito
 - n. Rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui alla lettera a) del presente comma, esclusi i residui della produzione.

2. Vengono, inoltre, adottate le seguenti definizioni:
- a. Compostaggio: trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione;
 - b. Autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 - c. Compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
 - d. Compostaggio sul luogo di produzione: le attività di compostaggio sul luogo di produzione comprendono oltre all'autocompostaggio anche il compostaggio di comunità realizzato secondo i criteri operativi e le procedure autorizzative da stabilirsi con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della salute;
 - e. Conferimento: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono consegnati al Gestore del servizio dal produttore;
 - f. Centro di Raccolta comunale: area presidiata, recintata ed allestita, ove si svolge unicamente l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento in seguito a conferimento differenziato di utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico;
 - g. Raccolta porta a porta o domiciliare: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi; si distingue in differenziata o indifferenziata a seconda che sia istituito o meno il servizio di raccolta differenziata;
 - h. Raccolta con contenitori: raccolta dei rifiuti tramite appositi contenitori stradali o posti presso i centri di raccolta;
 - i. Spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
 - j. Gestore del servizio: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e le altre attività di pulizia del territorio previste dal presente regolamento.

Articolo 4 – Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente Regolamento e ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. rifiuti sono classificati in:
 - urbani non pericolosi
 - urbani pericolosi
 - speciali non pericolosi
 - speciali pericolosi
2. Sono *rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, b-ter del TUA* :
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) e).

3. Sono *rifiuti speciali ai sensi dell'art.183, comma 1, b-ter del TUA*:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis TUA ;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

4. Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e unionali, di cui al **titolo III - gestione di particolari categorie di rifiuti** – del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

1) Le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo n.152/2006 e s.m.i. , devono comunicarlo al Comune entro il 31 maggio di ciascun anno con effetti a decorrere dall'anno successivo, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice CER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, nonché la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare tale opzione. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di avvio a recupero dei rifiuti. Dette utenze sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria (quota variabile) rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; solo nel caso di superfici dove avvengono le "lavorazioni industriale e/o artigianali", compresi i magazzini di materie prime, di merci e di

prodotti finiti, essi sono esclusi dalla corresponsione della TARI sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile.

2) Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di cui al punto 1), devono comunicarlo al Comune, entro il 31 maggio di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, con ripresa della gestione da parte del Gestore del servizio qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.

3) Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica, che si avvale della riduzione o esenzione dall'obbligo di corresponsione della componente variabile della TARI conferendo i rifiuti al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare, al Comune, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno.

4) Per l'anno 2021, le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, devono provvedere alla comunicazione di cui al precedente punto 1), improrogabilmente entro il 31 maggio 2021, per beneficiare della possibilità di ottenere l'esenzione della componente variabile della TARI riferita al medesimo anno;

5) La comunicazione di cui al punto 1) ed i relativi allegati, anche nella forma dell'autocertificazione, saranno oggetto di controllo nel rispetto della normativa vigente e dovranno contenere almeno le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani prodotti avviati al recupero.

Articolo 6 - Rapporti con il gestore del servizio

1. Le attività di gestione di cui ai Titoli II, III, IV e V del presente Regolamento sono espletate dal Comune di Sirmione mediante il gestore a cui è stato affidato il servizio. Il gestore è obbligato a fornire al Comune tutte le informazioni sull'attività di gestione dei rifiuti di propria competenza.

Articolo 7 - Divieti ed obblighi

1. È vietato abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti sul suolo e nel suolo. È altresì vietato immettere rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee. In tale divieto vengono comprese anche le aree immediatamente adiacenti, sottostanti o a ridosso di cestini portarifiuti, contenitori per la raccolta differenziata e indifferenziata dei rifiuti.

a. In caso di inadempienza, fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

b. Decorso il termine fissato dall'ordinanza, il Sindaco procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

c. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui ai commi precedenti sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

2. La cittadinanza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con la propria condotta l'attività degli operatori addetti ai servizi.

3. Gli utenti devono avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate finalizzate al recupero-riciclaggio dei rifiuti.

4. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nelle modalità stabilite nel presente Regolamento e nelle ordinanze in materia.
5. È vietato il conferimento di rifiuti differenziati e indifferenziati al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
6. I rifiuti urbani devono essere conferiti, a cura del produttore, nei modi e nei tempi, stabiliti nel presente Regolamento e nelle Ordinanze in materia.
7. I rifiuti devono, salvo diverse disposizioni, essere contenuti in appositi sacchetti protettivi.
8. La quantità del rifiuto conferito giornalmente deve essere compatibile con i criteri del servizio di raccolta eseguito dal Gestore del servizio
9. Nelle zone ove è in atto il servizio di raccolta porta a porta, gli utenti devono depositare i rifiuti in sacchetti ben chiusi, o altri contenitori appropriati, nelle aree prospicienti l'abitazione o l'attività e in posizione facilmente raggiungibile dagli addetti alla raccolta. In tali zone, è consentito il deposito di sacchetti o altri contenitori, secondo gli orari stabiliti dal Comune, sul piano stradale, all'esterno della propria abitazione o attività commerciale, immediatamente a ridosso della porta dell'abitazione o dell'attività stessa.
10. È vietato incendiare i rifiuti.
11. È in ogni caso vietato introdurre in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici e provenienti da altre fonti:
 - liquidi in qualsiasi quantità;
 - materiali in combustione;
 - materiali taglienti o acuminati se non avvolti con idonei materiali o comunque trattati in modo tale da evitare infortuni ai lavoratori addetti e danneggiamenti alle attrezzature.
12. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della giunta regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro della salute e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 191 del Dlgs 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni
13. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 11, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine, e in caso di protrazione dell'inerzia può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.
14. Le ordinanze di cui al comma 11 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
15. Le ordinanze di cui al comma 11 non possono essere reiterate per più di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della Regione d'intesa con il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio può adottare, sulla base di specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

Titolo II

Rifiuti urbani

Articolo 8 – Conferimento

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivi odori.
2. Il conferimento dei rifiuti urbani non ingombranti deve avvenire esclusivamente in appositi contenitori forniti dal Gestore.
3. Non devono essere conferiti nella ordinaria raccolta differenziata o indifferenziata :
 - i rifiuti ingombranti;
 - i rifiuti pericolosi
 - i rifiuti speciali;
 - le sostanze allo stato liquido;
 - i materiali in fase di combustione;
 - i materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.
4. È vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze sindacali di attuazione.
5. I rifiuti non possono essere inseriti sciolti nei contenitori, ma devono essere raccolti in sacchetti per impedirne la dispersione. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso, il loro conferimento deve avvenire nel contenitore più vicino. È vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare o danneggiare il contenitore, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.
6. Nel conferimento, particolare cura deve essere prestata al fine di evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.
7. È fatto obbligo per l'utente conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata.

Articolo 9 - Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale

1. Il servizio di raccolta è garantito su tutte le aree del territorio comunale.
2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia collocato in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
3. Successivamente all'approvazione del presente Regolamento i perimetri di cui al precedente comma 2 possono essere aggiornati o modificati tramite ordinanza sindacale. Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.

4. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata, devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri di conferimento attrezzati.

Articolo 10 - Modalità e frequenza della raccolta

1. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta dei rifiuti urbani viene svolta secondo le seguenti modalità:
 - Raccolta porta a porta o domiciliare: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, o sul suolo pubblico immediatamente adiacente al luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi;
 - Raccolta con contenitori stradali: raccolta tramite appositi contenitori posizionati sul territorio in fregio alle strade comunali ed identificati mediante colori diversi a seconda delle frazioni omogenee di rifiuto contenenti;
 - Raccolta presso Centri di raccolta: raccolta presso zone recintate, presidiate, dotate dei contenitori per il conferimento differenziato delle tipologie di rifiuti.
2. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta sono definite in funzione dei principi ed obiettivi indicati nel presente Regolamento, favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare la resa e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.
3. Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente Titolo viene effettuato dal gestore del servizio pubblico entro il perimetro di cui al precedente articolo 9, comma 1.
4. Le frequenze minime del servizio di raccolta dei rifiuti urbani sono disciplinate dal Piano Tecnico Finanziario e devono essere tali da non comportare rischi per la salute dell'uomo, a partire dalle lavoratrici e dai lavoratori, e per l'ambiente e tali da salvaguardare le esigenze di decoro ambientale.
5. Il servizio di spazzamento sarà organizzato in modo tale da rimuovere i materiali giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.
6. Le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite dal soggetto che lo gestisce mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani o notturni, in accordo con l'Amministrazione Comunale, e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti allo smaltimento.
7. Particolari forme di organizzazione vengono predisposte dal gestore del servizio nelle seguenti occasioni:
 - Domeniche;
 - Festività infrasettimanali;
 - Festività doppie;
 - 1° maggio;
 - Festività triple.

Articolo 11 - Norme relative ai contenitori

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti, di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del soggetto che gestisce il servizio. In casi del tutto particolari, da valutare singolarmente, i contenitori possono essere collocati anche in area privata non soggetta ad uso pubblico.
2. I contenitori posizionati sul territorio comunale dovranno essere collocati, di norma, ad una distanza non superiore a 500 metri dalle utenze servite.
3. L'area interessata dal contenitore può essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo. Sempre a cura del soggetto che gestisce il servizio devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti quando necessarie.

4. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
5. I contenitori e le relative piazzole devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di rischi di natura igienico-sanitaria.
6. La collocazione dei contenitori deve consentire di poter effettuare le relative operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.
7. Al fine di consentire le operazioni di cui al precedente comma 6 da parte dei mezzi all'uopo previsti, gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica.
8. Per quanto riguarda i criteri d'igiene va rispettata, ove possibile, una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a:
 - finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
 - ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari;
 - supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti;
 - ingressi di farmacie;
 - ingressi di scuole, asili, ospedali.
9. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti.
10. In caso di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di standard proposti dal soggetto gestore del servizio in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.
11. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, di nuove asfaltature dovute al rifacimento del manto stradale o ad altri lavori che rendano necessario lo spostamento o l'inaccessibilità temporanea da parte degli utenti di eventuali piazzole per conferimento dei rifiuti, deve essere acquisito il preventivo parere del Gestore del servizio. Il ripristino della condizione originaria delle suddette piazzole e della segnaletica orizzontale è a carico della ditta esecutrice dei lavori.
12. È vietato agli utenti lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.
13. È vietato apporre materiale pubblicitario o scritte di vario genere ai contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.
14. È altresì vietato manomettere o danneggiare i contenitori.
15. È vietato il conferimento nei contenitori di rifiuti differenziati e indifferenziati da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Titolo III

Centro di Raccolta Comunale

Articolo 12 - Premessa

1. Il Centro di Raccolta Comunale è un'area presidiata e allestita per la raccolta e il raggruppamento dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dal cittadino e dal Gestore del servizio pubblico prima del trasporto agli impianti di smaltimento e recupero.
2. Le modalità di raccolta prevedono il raggruppamento della sola quantità minima indispensabile per il riempimento dei contenitori abitualmente utilizzati per la raccolta al

fine di rispettare i principi di efficienza, efficacia ed economicità previsti dal comma 2, art. 198 del D.Lgs. n°152 del 03/04/2006.

3. Il soggetto che gestisce il centro di raccolta è iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs 152/06 e s.m.i, nella specifica sottocategoria della Categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.
4. Il Centro di Raccolta Comunale deve essere localizzato il più vicino possibile alle aree urbane per facilitare l'accesso degli utenti. Il sito prescelto deve presentare un'adeguata viabilità d'accesso per consentire l'ingresso alle autovetture, ai piccoli automezzi degli utenti e ai mezzi pesanti dei trasportatori e dei recuperatori. L'individuazione del sito deve essere effettuata valutando le caratteristiche ambientali dell'area, con particolare riferimento allo stato idro-geologico e alla presenza di vincoli. In ogni caso è esclusa la localizzazione di nuovi centri di raccolta entro la fascia di rispetto cimiteriale (ex art. 388 R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265 e s.m.i.) e nelle aree incompatibili individuate dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (ex L. 18 maggio 1989 n. 183 e s.m.i.).
5. Il Centro di Raccolta Comunale allestito nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, protezione e tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente, deve prevedere:
 - una pavimentazione idonea al transito di veicoli e di mezzi pesanti;
 - una pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e movimentazione dei rifiuti;
 - la zona di conferimento di rifiuti urbani non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori e/o con platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate per il deposito dei rifiuti. Nel caso di conferimento dei rifiuti in cassoni scarrabili è opportuno prevedere la presenza di rampe carrabili almeno per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti;
 - la zona dedicata al conferimento di rifiuti urbani pericolosi (frigoriferi, beni durevoli contenenti CFC, ecc.), protetta mediante copertura dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, non collegato al sistema fognario; in alternativa ciascun contenitore destinato al conferimento di rifiuti urbani pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore;
 - un idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti;
 - un idoneo sistema antincendio;
 - la presenza, al suo interno o nelle immediate vicinanze, di un locale chiuso, a servizio degli addetti, munito di acqua potabile, servizi igienici, luce e riscaldamento;
 - una recinzione di altezza non inferiore ai 2 metri;
 - una fascia perimetrale di vegetazione sempreverde, preferibilmente costituita da specie arbustive ed arboree autoctone, ai fini dell'integrazione paesaggistica e naturalistica del centro di raccolta e della costituzione di un'idonea barriera frangivento;
 - all'esterno dell'area apposita ed esplicita cartellonistica che evidenzi le caratteristiche del centro di raccolta e gli orari di apertura. Per facilitare il conferimento corretto dei rifiuti da parte delle utenze, all'interno del centro di raccolta deve essere indicata e specificata la destinazione della singola tipologia di rifiuto.
 - Le aree di deposito sono chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

Articolo 13 - Gestione del Centro di Raccolta Comunale

1. La titolarità dei centri di raccolta è riservata al Comune, mentre la gestione potrà essere appaltata o affidata con le stesse modalità previste per la gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti.
2. All'interno del Centro di Raccolta Comunale possono essere svolte solamente operazioni finalizzate ad ottimizzare il trasporto dei rifiuti presso l'impianto di recupero/smaltimento quali il raggruppamento dei rifiuti per tipologie omogenee.
3. Nel Centro di Raccolta Comunale non possono essere effettuate operazioni complesse di disassemblaggio di rifiuti ingombranti né alcuna operazione di trattamento dei rifiuti.
4. Gli orari di apertura dei centri di raccolta comunali sono disciplinati nel Piano Tecnico Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno di competenza. Al fine di garantire la pulizia e il riordino dell'area prima della chiusura serale del Centro di raccolta, l'ultimo conferimento utile da parte degli utenti sarà ammesso fino a 5 minuti prima dell'orario di chiusura. Gli orari di apertura dei centri di raccolta sono modificabili (per l'intero anno o stagionalmente) in base a specifico provvedimento, da rendersi pubblico almeno 15 giorni prima della data di entrata in vigore dei nuovi orari. L'orario di apertura agli utenti sarà definito dal competente ufficio comunale e dovrà essere affisso all'ingresso del centro di raccolta, unitamente allo scopo e alle modalità di scarico dei rifiuti
5. Negli orari di apertura agli utenti il centro dovrà essere presidiato da personale addetto, il quale dovrà coadiuvare l'utente nelle operazioni di conferimento.
6. I rifiuti in uscita dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione nei casi previsti.
7. I rifiuti organici di cui all'art. 183, comma 1, lett. d) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. dovranno essere avviati agli impianti di recupero entro le 48 ore, mentre i rimanenti dovranno essere avviati agli impianti non oltre i 6 mesi.
8. I rifiuti abbandonati all'esterno dell'ingresso dovranno essere rimossi prima possibile e comunque non oltre il primo giorno di apertura successivo all'abbandono.
9. Il centro di raccolta deve garantire:
 - la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti;
 - la sorveglianza durante le ore di apertura.
10. L'ufficio comunale competente o il gestore dovrà predisporre un piano di gestione e un piano di emergenza in merito a:
 - presenza di roditori/uccelli;
 - rifiuti abbandonati all'esterno del centro di raccolta;
 - emissioni atmosferiche dovute alla movimentazione di materiale secco e polveroso;
 - rumore prodotto dai macchinari utilizzati per la movimentazione dei rifiuti;
 - cattivi odori;
 - traffico indotto da e per il centro di raccolta.
11. Il gestore del servizio, avvalendosi di personale idoneo opportunamente istruito, provvederà a gestire il centro di raccolta effettuando le seguenti prestazioni:
 - Verificherà i rifiuti conferiti da cittadini ed aziende indirizzando i conferitori agli appositi contenitori/aree privilegiando, ove possibile, la differenziazione del rifiuto al fine di favorire il recupero, il riciclaggio il riuso a discapito dello smaltimento;
 - Provvederà periodicamente e comunque ogni qualvolta ve ne fosse la necessità al prelievo dei materiali e dei rifiuti, presenti nell'area ecologica, conferendoli ad impianti regolarmente autorizzati;
 - Provvederà alla manutenzione ordinaria degli immobili e delle apparecchiature tecnologiche (computer, impianto di pesatura, ecc.) e dei contenitori presenti nel

centro di raccolta nonché alla manutenzione del verde, alla pulizia dell'intera infrastruttura (recinzioni, cancelli, rampe) e alla disinfestazione periodica.

12. Nel gestire la piattaforma ecologica comunale, il gestore dovrà in particolare:

- Consentire l'accesso unicamente a coloro che hanno titolo a conferire i rifiuti presso l'impianto;
- Consentire l'accesso agli utenti solo negli orari di apertura stabiliti;
- Fare osservare le prescrizioni del presente regolamento relativamente alle tipologie di rifiuto conferibili;
- Collaborare e dare tutte le indicazioni agli utenti del centro di raccolta al fine di favorire la differenziazione dei rifiuti riducendo al minimo i quantitativi di rifiuti da destinarsi allo smaltimento finale;
- Provvedere alla tenuta della documentazione per i bilanci di massa comprese convenzioni od altro;
- Garantire la tenuta del Registro di Carico e Scarico per i rifiuti pericolosi;
- Segnalare telefonicamente e nel più breve tempo possibile attraverso fax eventuali infrazioni alle norme vigenti che dovessero riscontrarsi negli accessi degli utenti;

13. Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita al fine delle impostazioni dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli allegati Ia e Ib del D.M. 8/4/08 e s.m.i.;

14. I dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal centro di raccolta devono essere trasmessi, su richiesta, agli enti di programmazione e di controllo.

Articolo 14 - Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al Centro di Raccolta Comunale

1. I rifiuti possono essere conferiti:

- dai produttori/detentori di rifiuti urbani in regola con il pagamento della *TARI*;
- dal gestore del servizio pubblico;
- altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche purché in regola con il pagamento della *TARI*;
- da produttori/detentori di rifiuti urbani, prodotti sul territorio comunale da ditte sprovviste di aree e locali *soggetti alla Tassa sui rifiuti* che hanno stipulato apposita convenzione con il Comune;

2. Fatto salvo il gestore del servizio pubblico non possono essere conferiti:

- rifiuti urbani per conto di utenti diversi dal produttore;
- i rifiuti urbani prodotti dalle imprese e dagli Enti possono essere trasportati al centro di Raccolta esclusivamente con veicoli aziendali iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;

3. È tassativamente vietato:

- conferire materiali che si disperdano sul suolo, o maleodoranti o liquidi, che non siano provvisti di adeguati contenitori chiusi;
- conferire, rifiuti speciali;
- scaricare rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione del Centro di Raccolta, ovvero all'interno dello stesso fuori dagli appositi contenitori;
- asportare rifiuti e materiali di qualsiasi tipo o effettuare cernite di materiali;
- entrare nei container con esclusiva carica dall'alto;
- utilizzare contenitori riservati alle utenze domestiche da parte di utenze non

domestiche.

4. I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte del Centro per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.
5. Nella piattaforma ecologica possono essere conferite le tipologie di rifiuti previste dall'Allegato I punto 4.2. del D.M. 08.04.2008 come integrato dal D.Lgs 3 settembre 2020, n.116, o comunque i rifiuti domestici e non domestici classificati come urbani.
6. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nelle modalità stabilite nel presente Regolamento e nelle ordinanze in materia
7. È vietato il conferimento di rifiuti differenziati e indifferenziati al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti/domiciliati e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Articolo 15 - Modalità di effettuazione della pesatura dei rifiuti

1. Il soggetto gestore del servizio provvede alla pesatura dei rifiuti prima di avviarli al recupero o allo smaltimento. Nel caso in cui l'automezzo trasporti esclusivamente rifiuti raccolti presso il Comune, la pesatura può essere effettuata presso l'impianto di trattamento o smaltimento.
2. Le pesature a fine raccolta devono essere effettuate da ogni automezzo che effettui un unico trasporto agli impianti finali di rifiuti raccolti in più Comuni. Gli attestati di pesatura devono essere fatti pervenire all'Amministrazione Comunale entro il mese successivo.

Articolo 16 - Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti

1. I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta stradale o domiciliare né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
2. L'utente può conferire tali rifiuti al centro di raccolta comunale.
3. Su richiesta dell'utente interessato, il soggetto gestore del servizio provvede alla raccolta di tali rifiuti direttamente presso il domicilio o l'unità locale dell'utente tramite apposito servizio personalizzato.

Articolo 17 - Modalità di conferimento dei rifiuti elettrici ed elettronici

1. La gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici dovrà essere svolta come previsto dal D.lgs 49/2014.
2. Ad esaurimento della loro durata operativa, le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere consegnate ad un rivenditore oppure essere conferiti al centro di raccolta comunale.

Articolo 18 - Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi

1. Vernici, solventi, inchiostri, adesivi, prodotti fotochimici, pesticidi, batterie al piombo esauste, oli minerali usati, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio, sono conferiti dagli utenti domestici al centro di raccolta comunale.

Articolo 19 - Modalità di conferimento dei rifiuti organici umidi e secchi

1. Devono essere raccolte separatamente: le frazioni umide e secche che vengono prodotte presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, le aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili.

2. Le modalità e i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata delle frazioni di cui al precedente comma 1, vengono definiti mediante apposita ordinanza sindacale. I materiali organici che possono fermentare devono essere conferiti in appositi contenitori situati in piazzole o aree appositamente individuate presso le mense, i centri di ristorazione, i mercati ed in genere presso le utenze collettive.
3. Tali contenitori devono disporre di chiusura tale da non permettere il rovistamento da parte degli animali e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti. Essi devono essere tali da non permettere lo scolo di materiali putrescibili.
4. I contenitori devono essere lavati e disinfettati secondo quanto stabilito con l'ordinanza sindacale di cui al precedente comma 2.

Articolo 20 - Modalità di conferimento dei rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili

1. I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati-devono essere gestiti nei seguenti termini:
 - per le utenze domestiche, mediante conferimento negli specifici contenitori, quando si tratti di quantitativi limitati, compatibili con la capienza del contenitore e di pezzatura adeguata;
 - per tutte le utenze, con le modalità previste per la raccolta di rifiuti ingombranti di cui al precedente articolo 12, quando si tratti di quantitativi ingenti, ovvero quando si tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole;

Articolo 21 - Modalità di conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento dovranno essere smaltiti in appositi impianti di termodistruzione.
2. In via transitoria, qualora sussistano condizioni di necessità dovute a carenza di impianti di incenerimento, potranno essere smaltiti in discariche di I categoria, attraverso sistemi di raccolta separata dai normali rifiuti urbani, a condizione che gli stessi vengano preventivamente sottoposti ad adeguata riduzione volumetrica.
3. Resta salva l'osservanza del Regolamento di polizia mortuaria approvato con Dpr 10 settembre 1990, n. 285, e della circolare esplicativa Ministero sanità 31 luglio 1998, n. 10; resta altresì salva l'applicazione del D.P.R. 254/2003 in tema di rifiuti sanitari.

Articolo 22 - Norme generali per il compostaggio domestico

1. Le utenze domestiche, che per tipologia risultano produttrici di rifiuti organici, presenti sul territorio comunale che effettuano il compostaggio dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali al fine dell'utilizzo in sito del materiale compostato prodotto, contribuiscono a ridurre la quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico di gestione e possono quindi avere diritto ad una riduzione della TARI nella misura prevista dal Regolamento Comunale sull'applicazione della TARI.
2. Come previsto dal metodo di calcolo nazionale della raccolta differenziata è possibile conteggiare i quantitativi avviati a compostaggio domestico, di comunità e di prossimità per il calcolo della percentuale di Raccolta Differenziata comunale (secondo i limiti e le modalità previste dal metodo di calcolo).
3. Il Comune e il Gestore sostengono e favoriscono la pratica del corretto trattamento domestico e in loco dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti

vegetali e assicurano un'adeguata formazione e comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio in loco, anche attraverso l'organizzazione di momenti informativi e corsi.

4. Ogni utente interessato al compostaggio domestico esegue tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica e dei rifiuti vegetali prodotta dalla sua utenza. La pratica del compostaggio domestico dovrà essere attuata di norma nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alle stesse. Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in comproprietà con altre utenze, è necessario l'assenso di tutte le utenze, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo comunale dei compostatori e non praticano il compostaggio domestico.
5. L'attività deve avvenire in modo tale da non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo a emissioni di cattivi odori.
6. Possono svolgere l'autocompostaggio gli utenti in possesso di seconda casa che siano iscritti a ruolo TARI, purché in grado di dimostrare l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale della pratica del compostaggio domestico (anche se solo stagionalmente).

Articolo 22 bis - Il compostaggio di comunità e di prossimità

1. Il Comune disciplina le attività di compostaggio di comunità e di prossimità in conformità alle norme vigenti in materia.
2. Il compostaggio di comunità è il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche della frazione organica dei propri rifiuti urbani, ai fini dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti, con riferimento e nel rispetto di quanto previsto dal DM 266/2016 "Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221".
3. Il compostaggio di prossimità è il compostaggio disciplinato dall'art. 214 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006.

Articolo 22 ter - Albo comunale dei compostatori e riduzione TARI

1. È istituito presso il Gestore l'Albo comunale dei compostatori.
2. L'Albo comunale dei compostatori è l'elenco delle utenze domestiche presenti nel Comune che trattano in modo autonomo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali, secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione.
3. L'Albo comunale dei compostatori ha i seguenti contenuti minimi:
 - numero di componenti dell'utenza domestica;
 - tipologia di compostaggio: domestico, di comunità, di prossimità;
 - modalità di effettuazione del compostaggio domestico (compostiera, buca, cumulo, ecc.)
 - in caso di utilizzo di compostiera, volume della compostiera (in m3);
 - data ultimo controllo (giorno, mese, anno);
 - verifica della formazione dell'utenza all'autocompostaggio.
4. Per essere iscritte nell'Albo comunale dei compostatori, le utenze sono tenute a farne richiesta all'Ufficio Tributi del Comune, utilizzando l'apposito modulo distribuito presso l'Ufficio medesimo o reperibile sul sito web istituzionale del Comune e del Gestore.

5. Nel caso di compostaggio domestico praticato presso l'orto o il giardino in comproprietà con altre utenze, è necessario allegare al modulo l'atto di assenso (es. verbale della riunione di condominio nella quale è stata approvata la proposta di effettuare l'autocompostaggio) di tutte le utenze, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo comunale dei compostatori e non praticano il compostaggio domestico.
6. Eventuali variazioni da parte dell'utenza nella gestione dei rifiuti compostabili che siano di rilevanza per l'Albo comunale dei compostatori, la variazione del sito dove si effettua il compostaggio) devono essere comunicati all'Ufficio Tributi del Comune.
7. Gli utenti iscritti nell'Albo comunale dei compostatori beneficiano di una riduzione dell'importo dovuto a titolo di TARI, secondo quanto disposto dal Regolamento sull'applicazione della TARI. La riduzione è riconosciuta anche se l'intestatario della TARI è diverso dal nominativo iscritto nell'Albo dei compostatori purché facente parte dello stesso nucleo familiare.
8. Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico sono predisposti controlli periodici presso il domicilio degli iscritti all'Albo comunale dei compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio. I controlli saranno effettuati periodicamente nei modi e tempi che verranno individuati dall'Amministrazione e dal Gestore.

Articolo 23 - Esclusioni

1. Sono escluse dalle disposizioni di cui all'articolo 22:
 - Le utenze non domestiche (sono fatte salve le categorie di attività produttrici di FORSU, che per una migliore gestione del servizio rifiuti rendono conveniente l'autocompostaggio);
 - Le utenze domestiche che non dispongano di un'area verde con superficie minima di almeno 20 mq e una distanza inferiore a 5 mt tra il punto di posizionamento della compostiera e l'abitazione di altra proprietà.

Articolo 24 - Obblighi e divieti per l'utente

1. L'utente può ricorrere all'autocompostaggio per tutti i rifiuti di natura organica esclusivamente provenienti da attività di preparazione dei pasti, cenere, tovaglioli e fazzoletti di carta, piccoli quantitativi di vegetali da manutenzione del giardino, sfalci, ramaglie, ecc.
2. L'utente è tenuto:
 - ad utilizzare in proprio il materiale risultante dal compostaggio;
 - a realizzare il compostaggio esclusivamente in aree di propria pertinenza.
3. I rifiuti vegetali in quantità tali da non poter essere smaltiti in proprio tramite il compostaggio possono essere conferiti presso i centri di raccolta.
4. Il Gestore del servizio e il Comune sono esonerati da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di autocompostaggio.

Titolo V - Disposizioni comuni

Articolo 25- Modalità di effettuazione del trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti urbani e degli altri tipi di rifiuto, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento, deve avvenire nel rispetto di tutte le norme vigenti.

2. I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (laddove previste) concesse dal Comando della Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).
3. Il soggetto gestore dell'attività di trasporto deve essere regolarmente iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 30.

Articolo 26- Luogo di recupero o smaltimento

1. Il soggetto gestore provvede a conferire i rifiuti raccolti, presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, per le fasi di recupero o di smaltimento.

Articolo 27- Servizi vari di pulizia

1. Possono rientrare fra i compiti affidati al soggetto gestore i seguenti servizi:
 - diserbamento periodico delle aree di circolazione, dei cigli delle strade, delle aiuole o delle aree pubbliche, nonché l'asportazione di rifiuti provenienti o rinvenuti dalle stesse;
 - pulizia, lavatura, disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici;
 - pulizia periodica esterna delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo di base), pareti laterali ad altezza d'uomo delle gallerie di pubblico transito;
 - pulizia delle spiagge libere ricadenti nel territorio comunale;
 - per le strade comprese entro il perimetro di spazzamento, pulizia su chiamata (da parte dell'Amministrazione Comunale, dei suoi organi o dei Corpi di Polizia) della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente;
 - pulizia e lavaggio dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade e scalinate;
 - altri servizi affidati al soggetto gestore del servizio con atto del Sindaco per motivi di sicurezza o igiene.

Articolo 28- Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

Articolo 29 - Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari in solido con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza e decoro.
2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente sia titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, qualora il fatto a lui imputabile si sia verificato a titolo di dolo o colpa, è obbligato con ordinanza del Sindaco alla pulizia,

bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

3. In caso di inadempienza, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e la ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
4. Decorso il termine fissato dall'ordinanza, il Sindaco procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
5. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui ai commi precedenti sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Articolo 30 - Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti

1. Le aree di vendita, pubbliche o ad uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dal soggetto che gestisce il servizio.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.
3. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti delle aree, devono concordare con il soggetto gestore del servizio, le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

Articolo 31- Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto che gestisce il servizio pubblico.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni.
3. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo sito deve risultare perfettamente pulita.

Articolo 32 - Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti urbani domestici e provenienti da altre fonti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. Le aree devono essere tenute pulite dai soggetti che le occupano, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto che gestisce il servizio pubblico.

Articolo 33 - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al soggetto gestore del servizio, con un preavviso di 8 giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.

2. A manifestazione terminata, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori della stessa.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia l'Amministrazione comunale

Articolo -34 – Esercizi stagionali, piscine e campeggi

1. I titolari di esercizi stagionali all'aperto, piscine, campeggi, devono comunicare al Gestore del servizio, con congruo preavviso, la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.
2. È obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area ove si trova l'esercizio e l'immissione dei rifiuti nei contenitori di rifiuti urbani collocati dal Gestore del servizio su area pubblica o concordata.
3. I titolari di esercizi stagionali, piscine e campeggi devono attivare, con il coordinamento e le indicazioni del Comune, un piano di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle loro specifiche attività, impegnandosi a sensibilizzare i propri clienti.

Articolo 35 - Attività di volantinaggio

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato:

1. abbandonare, lanciare o gettare volantini o simili (predisposti per finalità elettorali, pubblicitarie, ecc.) per le strade pubbliche o aperte al pubblico e la loro collocazione su veicoli, imbarcazioni e natanti in sosta su area pubblica o di uso pubblico.
2. depositare materiale pubblicitario commerciale nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento o abbiano installato apposito contenitore .

Articolo 36 - Attività di carico e scarico di merci e materiali e defissione manifesti

1. Chiunque effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali ovvero defissione di manifesti, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia di cui al precedente comma 1.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal soggetto gestore del servizio, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

Articolo 37 - Pozzetti stradali

1. Il gestore provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso. È assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi.

Articolo 38 - Carogne di animali

1. Le carogne o carcasse di animali registrati e di cui sono identificabili i proprietari, giacenti su area pubblica o di uso pubblico, devono essere asportate e smaltite dai proprietari stessi, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. competente.

Articolo -39 - Deiezioni di animali

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici, comprese le aree a loro destinate, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio di uso pubblico.

Articolo 40 - Cave e cantieri

1. I proprietari, o i gestori, delle cave e dei cantieri edili in esercizio sono tenuti a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino lordate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Articolo 41 - Rifiuti inerti

1. I rifiuti provenienti da demolizioni o costruzioni non possono essere conferiti nei contenitori previsti per i rifiuti urbani.

Articolo 42 - Sgombero della neve

1. Se previsto nel contratto di servizio, al verificarsi delle precipitazioni nevose, il gestore del servizio deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:
 - la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici pubblici e i luoghi di pubblico interesse;
 - lo spargimento di cloruro o di miscele criodratriche allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdrucchiolevole per presenza di ghiaccio.
 - Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di assicurarne la transitabilità.
2. In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante a pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. In caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio. L'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
3. Agli abitanti delle abitazioni site sotto il tetto degli edifici è fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni.

Titolo VI

Raccolta differenziata

Articolo- 43 – Finalità

1. La raccolta differenziata è finalizzata a consentire:
 - la diminuzione del flusso di rifiuti da inviare a smaltimento o recupero energetico;

- la valorizzazione dei rifiuti attraverso la preparazione per il riutilizzo, il riciclo e le altre forme di recupero di materia;
- il miglioramento dei processi tecnologici degli impianti per la preparazione per il riutilizzo, il riciclo, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, allo scopo di ridurre gli impatti negativi sull'ambiente e i rischi per la salute, e anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- la riduzione delle quantità e della pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando il miglior livello possibile di protezione ambientale;
- il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Articolo 44 - Indirizzi generali

1. L'attuazione della raccolta differenziata in ciascun ambito territoriale ottimale deve essere programmata e realizzata tenendo conto, anche in relazione ai criteri di economicità, di quanto segue:
 - a. caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
 - b. variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni e al clima;
 - c. sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
 - d. sistema di conferimento e raccolta;
 - e. sistemi di recupero;
 - f. sistemi di smaltimento finale;
 - g. struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta.
 - h. interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
 - i. evoluzione merceologica del rifiuto in ragione delle modifiche che intervengono nei consumi;
 - j. individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.
2. L'organizzazione della raccolta differenziata deve assicurare sia in fase di conferimento che in fase di raccolta:
 - a) un'efficace separazione della frazione organica umida dalla frazione secca;
 - b) la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti tale da consentirne il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per l'ambiente e la salute pubblica,
 - c) l'attivazione di sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio ai sensi dell'articolo 222, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni;
 - d) l'integrazione della raccolta differenziata di frazioni di rifiuti urbani con la raccolta differenziata delle uguali tipologie di rifiuti speciali presenti nel territorio;
 - e) una corretta relazione tra lo sviluppo di forme separate di conferimento e raccolta e la realizzazione delle strutture destinate a ricevere le frazioni separate, stabilendo i termini entro i quali saranno attivati i servizi di raccolta differenziata per le diverse frazioni, e prevedendo la possibilità di limitare inizialmente i servizi a parte dell'ambito territoriale ottimale in relazione alla presenza di punti di maggior produzione delle diverse tipologie di rifiuti, nonché i termini entro i quali eventualmente i servizi dovranno essere estesi all'intero territorio;
 - f) la definizione, nella pianificazione del sistema della raccolta differenziata, di obiettivi di economicità, valutate anche sulla base dei costi promozionali e di tutti i vantaggi diretti e indiretti.

Articolo 45 - Pianificazione del servizio

1. Nell'ambito del Piano di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 201, comma 1, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, il servizio di raccolta differenziata deve essere svolto:

- a) acquisendo l'analisi dei bacini di raccolta, attraverso:
- 1) definizione del bacino: estensione territoriale, rete di trasporto, numero di utenti, quantità di rifiuti prodotti di diversa origine;
 - 2) attuale sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti, organizzazione del sistema di conferimento, raccolta, trasporto, stoccaggio provvisorio e destinazione finale dei rifiuti conferiti;
 - 3) previsioni di interventi nel bacino nel medio periodo;
- b) individuando le frazioni oggetto della raccolta differenziata con riguardo ai seguenti dati:
- 1) caratteristiche delle frazioni di cui si intende organizzare la raccolta;
 - 2) stima delle quantità da raccogliere;
 - 3) modalità di recupero con indicazione delle caratteristiche degli eventuali impianti di valorizzazione;
 - 4) capacità e condizioni di stoccaggio della frazione raccolta da inviare alla fase di recupero;
 - 4) capacità e condizioni di stoccaggio delle frazioni residue da inviare allo smaltimento.

Articolo 46 - Efficienza della raccolta

1. Ai fini della valutazione degli obiettivi di cui all'articolo 205 ,comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, l'efficienza della raccolta differenziata è calcolata al 30 aprile di ogni anno con riferimento all'anno precedente, secondo la metodologia prevista nel decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 26 maggio 2016 (pubblicato sulla GU della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 146 del 24-6-2016).

Articolo 47 - Modalità di svolgimento della raccolta differenziata

1. L'Amministrazione Comunale, in accordo con il soggetto gestore del servizio, definisce determinate categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia; le modalità del relativo conferimento vengono determinate da apposita ordinanza sindacale, tenuto presente quanto previsto dall'articolo 238, comma 10, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni;
2. Il gestore definisce le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.
3. Nelle aree interessate dal servizio l'utenza è obbligata ad avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata, rispettando le iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
4. Il gestore può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata innovative in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare alla discarica o all'incenerimento.

Titolo VI

Sistema sanzionatorio e disposizioni finali

Articolo- 48 - Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla legge 689/1981, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati:

ARTICOLO	VIOLAZIONE	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA MINIMA	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA MASSIMA
Art.7 comma 1	Abbandono o deposito o immissione di rifiuti urbani sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee	€ 50.00	€ 500.00
Art.7 comma 5	Conferimento di rifiuti differenziati e non differenziati al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.	€ 50.00	€ 500.00
Art.7 comma 9	Mancato rispetto delle frequenze e delle modalità per il conferimento dei rifiuti stabilite previste dal presente Regolamento e dalle ordinanze in esecuzione dello stesso	€ 50.00	€ 500.00
Art.7 comma 11	Introduzione in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici di liquidi, materiali in combustione, taglienti o acuminati	€ 50.00	€ 500.00
Art.8 comma 7	Mancato rispetto dell'obbligo per l'utente di conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata.	€ 50.00	€ 500.00
Art. 11 comma 12	Spostamento dei contenitori	€ 25.00	€ 500.00
Art.11 comma 13	Apposizione di materiale pubblicitario o scritte di vario genere sui contenitori	€ 50.00	€ 500.00
Art.11 comma 14	Manomissione o danneggiamento di contenitori	€ 80.00	€ 500.00
Art. 34 Comma 2	Mancata pulizia dell'area al termine della manifestazione pubbliche	€ 80.00	€ 500.00
Art. 36 comma 1	Collocazione di volantini sui mezzi e il loro abbandono in luoghi pubblici o aperti al pubblico.	€ 50.00	€ 500.00
Art. 36 comma 2	Volantinaggio svolto in modo non consentito	€ 50.00	€ 500.00

Art. 37 Comma 1	Mancata pulizia dell'area dopo operazioni di carico e scarico o defissione di manifesti	€ 50.00	€ 500.00
Art. 39 Comma 1	Mancato smaltimento di carogne o carcasse di animali, da parte dei rispettivi proprietari	€ 50.00	€ 500.00
Art.40 comma 1	Assenza di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni: mancato deposito delle deiezioni nei contenitori di rifiuti solidi urbani.	€ 50.00	€ 500.00
Art. 40 Comma 2	Mancata pulizia dell'area sporcata dagli escrementi degli animali	€ 50.00	€ 500.00
Art. 41 Comma 1	Mancata pulizia dell'area pubblica (lordata a causa di attività da cantiere edile o simili).	€ 50.00	€ 500.00

Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, laddove non diversamente stabilito in ordine a singole fattispecie di violazioni, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a € 500,00.

Articolo 49 - Controlli

1. Restano valide le competenze in tema di controlli della Polizia Locale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti.

Articolo 50 - Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; nonché la legge regionale 12 Dicembre 2003, n°26 e s.m.i. e le leggi regionali inerenti i rifiuti urbani.

Art. 51 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
- l'ordinanza sindacale n. 21 del 24/04/2014 recante *“divieto di conferimento dei rifiuti sul territorio comunale da parte di chi non riveste la qualità di soggetto passivo della tassa della gestione dei rifiuti urbani, nonché per il deposito e/o l'abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori”*;
 - le seguenti parti del regolamento comunale di Polizia Urbana in vigore dal 1° gennaio 2011:
 - art. 5 comma 1 lett. h), i) e k);*
 - art. 7 comma 2 secondo periodo, comma 6;*
 - art. 8 comma 1;*
 - art. 9 comma 1 e 2;*
 - art. 28 comma 6 e 7;*
 - TITOLO VI.*